

## **GUIDA DEL MINISTERO PER I DOCENTI ABILITATI ALL'ESTERO - RICONOSCIMENTO PROFESSIONE DOCENTE**

Il MI fornisce informazioni ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione all'insegnamento all'estero su come chiedere il riconoscimento del titolo professionale per insegnare in Italia.

I docenti che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento all'estero (Paesi UE e Non UE) e vogliono esercitare in Italia la professione di docente, possono chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della direttiva della direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il decreto legislativo n. 15 del 28 gennaio 2016. E' possibile chiedere il riconoscimento per le seguenti professioni:

- docente di scuola dell'infanzia;
- docente di scuola primaria
- docente di scuola secondaria di I grado
- docente di scuola secondaria di II grado.

Il riconoscimento può essere richiesto per gli insegnamenti per i quali l'interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell'ordinamento scolastico italiano (professione corrispondente). In caso di differenza tra la formazione professionale richiesta in Italia e quella posseduta dall'interessato, potranno essere somministrate delle misure compensative, nella specie di prova attitudinale o tirocinio di adattamento presso istituzioni scolastiche italiane.

I soli cittadini comunitari in possesso di titolo rilasciato da un Paese membro dell'UE dovranno documentarne il valore legale solo ed esclusivamente con attestazione della competente autorità. Non saranno di conseguenza accettate per i titoli conseguiti in un Paese UE le dichiarazioni di valore in loco rilasciate dalle rappresentanze diplomatiche italiane all'estero in quanto non previste dalla normativa di riferimento.

**PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.** La modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento professionale sarà unicamente tramite la piattaforma Riconoscimento Professione Docente. Non saranno ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di riconoscimento professionale. Qualsiasi documentazione pervenuta in altre modalità presso gli uffici del Ministero sarà considerata irricevibile.

Per i soli utenti che hanno già presentato regolare istanza entro e non oltre il 23 ottobre 2018 e che risulta agli atti dell'ufficio, la procedura resterà invariata e sarà evasa secondo la precedente modalità.

Non è consentito un ulteriore invio on-line tramite l'applicazione per coloro che hanno già trasmesso in forma cartacea la documentazione, né riproporre una nuova richiesta per la stessa classe di concorso.